

Capitolato speciale dell'assicurazione

ALL RISKS OPERE D'ARTE

La presente Polizza è stipulata tra

COMUNE DI CASTENASO

e

la Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	30.06.2020
alle ore 24.00 del :	31.12.2023

con scadenza primo periodo assicurativo

alle ore 24.00 del:	31.12.2020
---------------------	------------

Definizioni

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Compagnia o Società:	L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).
Broker incaricato:	L'ATI Assiteca BSA srl (R.U.I. n. B163861) e Willis Italia Spa (R.U.I. n. B83306), incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005
Beni assicurati	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reperti archeologici, vetri (decorati e non), vasellami, porcellane, ceramiche e maioliche; – Quadri, cornici, dipinti, disegni, affreschi, mosaici; – Statue, sculture, gessi, bronzetti, cere, compresi supporti se inscindibilmente uniti; – Libri, codici, incunaboli, manoscritti, pergamene, riviste e periodici, opuscoli e manuali, cartografie, carteggi, spartiti musicali e documenti storici in genere; – Stampe, manifesti, locandine, fotografie, pubblicità e figurine d'epoca; – Monete, medaglie, pietre e metalli preziosi, collezioni in genere; – Arazzi, tappeti e tappezzerie pregiate; – Mobili e suppellettili antichi, strumenti musicali; – Cimeli, costumi e vestiario, armi e uniformi d'epoca; – Ogni altro bene di particolare riconosciuto valore storico, scientifico o artistico (es: prototipi, modelli, plastici, riproduzioni, installazioni artistiche, anche elettroniche); <p>e ogni altro bene mobile, opera d'ingegno o reperto, avente carattere e pregio storico, artistico, scientifico, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.); formanti, serie, collezione o singoli pezzi.</p>
Oggetti d'arte fragili	Gli oggetti in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; Non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino parte dei loro elementi costituiti da vetri e specchi.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro/Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono unico sinistro.
Restauro	L'atto del restaurare l'oggetto d'arte, eseguito da personale specializzato, a seguito di danno parziale.
Deprezzamento:	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Stima accettata:	Il valore attribuito al bene assicurato di comune accordo fra le Parti in base al disposto dell'Art.1908 del Codice Civile.
Valore dichiarato:	Il valore del bene assicurato dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, al quale resta l'onere di provare il reale valore di mercato e l'autenticità del bene colpito da sinistro.
Valore di mercato:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo sabotaggio:	<p>e/o</p> <p>Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa. Per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.</p>

Sezione 1.0 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso nonché agli eventuali certificati di assicurazione emessi relativamente alle **Sezioni 4 e 5**.

Art. 1.3 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente e la Società hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 1.4 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

Art. 1.5 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

Art. 1.6 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

Art. 1.7 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

Art. 1.8 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.9 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 10% (dieci per cento) del premio imponibile.

Art. 1.10 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Comune di Castenaso - Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks Opere d'arte

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 1.11 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.12 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

Art. 1.13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1.14 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

Art. 1.15 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

Sezione 2.0 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti determinati da eventi non espressamente esclusi, che provochino - durante il periodo di validità dell'assicurazione - la perdita, la distruzione, il danneggiamento o il deprezzamento dei **Beni assicurati**.

Sono parificati ai danni assicurati, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non espressamente escluso dalla presente assicurazione.

La copertura si intende prestata anche per le eventuali movimentazioni e/o spostamenti delle opere all'interno dei locali o fra le ubicazioni stesse.

Art. 2.2 Somme assicurate

In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa importi superiori a quelli indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Si precisa che sono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità temporanea ai fini dell'organizzazione di mostre ed esposizioni, in quanto assicurate dal Contraente a termini della **Sezione 5 - Prestiti Temporanei da Chiodo a Chiodo**.

Art. 2.3 Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Art. 2.4 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 2.5 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, effettuata da personale non specializzato o con mezzi o metodologie non idonee; restano

Comune di Castenaso - Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks Opere d'arte

comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i beni assicurati;

- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi o agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

La Società non indennizza inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.

Art. 2.6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, sporgere denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- d) predisporre un elenco dei danni subiti, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto, ragionevolmente, dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali;
- e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, i residui e le tracce del sinistro.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le ulteriori misure del caso, senza che ciò possa comportare alcun pregiudizio al suo diritto all'indennizzo dei danni.

Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti :
- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.15 della presente Sezione.

Art. 2.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

Comune di Castenaso - Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks Opere d'arte

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.06 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.9 Determinazione dell'indennizzo

- A. Il valore in base al quale verrà calcolata la liquidazione sarà:
- a) per beni per i quali esista perizia documentata, il valore rispettivamente indicato per ciascuno di essi, che deve intendersi come "Stima Accettata".
 - b) per gli altri beni assicurati il valore di mercato di ogni singolo oggetto nel momento immediatamente precedente il sinistro.
- In assenza di stime e/o valutazioni dei beni assicurati la copertura si intende prestata a "Valore Dichiarato".
- B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro più ogni eventuale deprezzamento subito dall'oggetto ma non potrà superare l'importo assicurato per singolo oggetto.
- C. In caso di perdita o danneggiamento di uno o più oggetti il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, la Società risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l'ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere alla Società ciò che rimane della coppia di oggetti, set o parure.
- D. In seguito al pagamento dell'intero importo assicurato per singolo articolo coppia o serie, la Società ne diventerà proprietaria ed ogni titolo e si riserverà il diritto di prendere possesso della partita, coppia o serie.

Art. 2.10 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art. 2.11 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 2.8 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.5 alle lettere f) e g).

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 2.12 Recupero degli oggetti

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella

Comune di Castenaso - Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks Opere d'arte

disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 2.13 Deprezzamento

La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

Art. 2.14 Colpa Grave

A parziale deroga dell'art.2.5 sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari, purché specializzati;
- dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Art. 2.15 Onorari periti

La Società rimborserà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, nella misura massima di euro 25.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Art. 2.16 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di euro 50.000,00.

L'indennizzo anticipato non potrà comunque superare l'importo massimo di euro 200.000,00.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 2.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Sezione 3.0 ALL RISKS GIACENZA
(sempre operante)

Art. 3.1 Somme assicurate

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti determinati da eventi non espressamente esclusi, che provochino - durante il periodo di validità dell'assicurazione - la perdita, la distruzione, il danneggiamento o il deprezzamento dei **Beni assicurati**.

Sono parificati ai danni assicurati, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non espressamente escluso dalla presente assicurazione.

L'assicurazione copre, in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Si assicurano - per evento e per periodo assicurativo annuo - le somme indicate alle rispettive partite della **SEZIONE ALL RISKS GIACENZA** sopra opere d'arte e beni di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei nonché ogni altro bene rientrante nella definizione di "**Beni Assicurati**", con il limite di indennizzo di **euro 300.000,00** per singola opera o bene, relativamente alle seguenti ubicazioni:

- A. MUV – via Tosarelli, 191
- B. Municipio – Piazza Bassi, 1
- C. Sede Polizia Municipale – via Nasica, 7-11

In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa importi superiori a quelli indicati nella Scheda Tecnica di polizza. Si precisa che sono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità temporanea ai fini dell'organizzazione di mostre ed esposizioni, in quanto assicurate dal Contraente a termini della **Sezione 5.0 - Prestiti Temporanei da Chiodo a Chiodo**.

Art. 3.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- non sia permesso di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione;
- i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato;
- che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in stato di funzionalità ed efficienza;
- gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

In caso di inosservanza a quanto sopra, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 3.3 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui all'art. 2.3 delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali.

Art. 3.4 Furto con destrezza

A deroga di quanto disposto dall' Art. 2.5 lettera h), la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico ed a condizione che:

- a) in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona incaricata della sorveglianza ovvero esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti assicurati da parte di personale preposto alla funzione;
- b) gli oggetti di piccole dimensioni siano custoditi in teche, vetrinette o simili, restando convenuto che per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a 35 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità.

Art. 3.5 Rottura accidentale di Oggetti d'arte fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. La garanzia comprende altresì le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 3.6 Estorsione

A parziale deroga dell'Art. 2.5, lettera i), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 3.7 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia - senza premio aggiuntivo e fino ad un limite di indennizzo di **euro 300.000,00** per singolo viaggio - i trasporti per restauro degli oggetti assicurati in ambito regionale, sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefono cellulare e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida a condizione che il trasporto venga segnalato con preventiva comunicazione scritta alla Società.

Art. 3.8 Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2.5 delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- l'assicurazione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Art. 3.9 Inondazioni, Alluvioni

La Società risponde - a parziale deroga del precedente articolo 2.5 - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) ai beni la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente estensione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Art. 3.10 Guasti cagionati dai ladri / Spese di rimozione residui del sinistro

La Società risponde, sino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Tecnica di polizza per la rispettiva voce:

- a) delle spese necessarie per rimuovere, sgomberare e trasportare al punto di raccolta più vicino i residui del sinistro;
- b) dei guasti cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare di commettere il furto o la rapina.

Sezione 4.0 GARANZIA TRASPORTO BENI DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE
(garanzia operante solo se espressamente richiesta dal Contraente)

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte, fermo quanto previsto in premessa alla Sezione 3. All Risks Giacenza. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. La validità dell'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee) e cessa quando gli oggetti vengono disimballati e viene ultimata la collocazione nel luogo loro destinato.

La garanzia è valida solo dopo conferma scritta della società.

Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate;

Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 4.3 Rottura di Oggetti d'arte fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale di oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 4.4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri, purché specializzati nel settore Arte;
- imballatori, purché specializzati nel settore Arte;

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà e restando convenuto che, per i vettori e/o spedizionieri, la rinuncia alla rivalsa è limitata alla parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art. 4.5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio relativo ad ogni singolo trasporto verrà conteggiato applicando alla somma assicurata i seguenti tassi comprensivi di imposte nella misura del 12,50 %. Qualora si tratti di opere esenti da imposte, per previsione di legge vigente al momento dell'assicurazione, il tasso applicabile verrà ridotto dividendolo per 1,125.

- Trasporto in Italia **0,02%** a tratta, elevato a **0,04%** per oggetti fragili
- Trasporto in Europa **0,03%** a tratta, elevato a **0,05%** per oggetti fragili
- Trasporto nel resto del Mondo **0,05%** a tratta, elevato a **0,10%** per oggetti fragili

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di **euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni viaggio.

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente nei modi previsti all'art.1.2 decorrenza della garanzia e pagamento del premio.

Sezione 5.0 PRESTITI TEMPORANEI "DA CHIODO A CHIODO"
(garanzia operante solo se espressamente richiesta dal Contraente)

La garanzia "Da Chiodo a Chiodo" è operante per il trasporto e la giacenza temporanea di beni rientranti nella definizione di Beni assicurati, di proprietà anche di terzi e per i quali il Contraente abbia un interesse all'assicurazione, presso:

- esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- sale o luoghi per concerti, nel caso di strumenti musicali;
- restauratori od istituti d'arte, nel caso di restauri;

e viene prestata:

- previa notifica alla Società, della "Richiesta di copertura assicurativa" recante le informazioni necessarie e corredata dalla descrizione dei beni da assicurarsi e dalla loro valorizzazione,
- con inizio dal momento in cui i beni assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano, per essere imballati e trasportati nel luogo indicato dal certificato di assicurazione;
- continua senza interruzione, fino al termine del viaggio, compresi viaggio di ritorno e relative operazioni di imballaggio, disimballaggio e ricollocamento, comprese le eventuali giacenze intermedie;
- cessa quando i beni, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato e comunque non oltre la data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione e delle sue eventuali proroghe, da notificare alla Società.

Art. 5.1 Somme assicurate

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente è dettagliato nelle stime redatte ad opera di esperti e critici d'arte riconosciuti, direttori di musei nazionali, periti riconosciuti da organi giudicanti.

Pertanto si precisa che:

- per beni per i quali esista perizia documentata, il valore indicato deve intendersi come "Stima Accettata".
- in assenza di stime e/o valutazioni dei beni assicurati da parte di esperti e/o periti riconosciuti da organi giudicanti la copertura si intende prestata a "Valore Dichiarato".

La garanzia decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad **euro 1.000.000,00** per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso si tratti di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi UE.

Per valori superiori o ambito territoriale diverso da quelli anzidetti, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni

Art. 5.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia

La garanzia della presente sezione è prestata nelle modalità previste - nessuna esclusa - dalla Sezione 4.0 "Garanzia Trasporti" e dalla Sezione 3.0 "Garanzia Giacenza" oltre che dalle seguenti condizioni alla cui osservanza è subordinata l'efficacia dell'assicurazione:

1. siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo";
2. che nelle ore di apertura al pubblico sia attivato un servizio di sorveglianza;
3. siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte a evitare qualsiasi contatto da parte dei visitatori con le opere esposte;
4. nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato.

Art. 5.3 Calcolo del premio

Il premio relativo a ogni singolo certificato di assicurazione temporanea viene imputato in base agli ambiti territoriali sotto indicati, applicando alla somma assicurata i relativi tassi, comprensivi di imposte in misura del 22,25% per giacenze e 12,5% per trasporti, salvo si tratti di beni per i quali sia prevista a termini di legge l'esenzione dalle imposte sui premi assicurativi, nel qual caso verranno conseguentemente dedotte le corrispondenti aliquote di imposta:

Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio italiano (compresi i territori di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) **e dell'Unione Europea** (incluse Svizzera e Norvegia) e **per somma assicurata fino a euro 1.000.000,00**

Oggetti di Classe A. Dipinti e disegni realizzati con tecniche tradizionali

- Giacenza: **0,010%** per ogni mese o frazione di mese di giacenza

Comune di Castenaso - Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks Opere d'arte

- Trasporti: **0,020%** per ogni viaggio

Oggetti di classe B. Sculture non fragili, mobili, strumenti musicali, reperti archeologici, esclusi: gioielli, oggetti di metallo prezioso (oro, platino), pietre dure e preziose, tappeti:

- Giacenza: **0,015%** per ogni mese o frazione di mese di giacenza
- Trasporti: **0,030%** per ogni viaggio

Oggetti di classe C. Oggetti d'arte fragili, gioielli, oggetti di metallo prezioso (oro, platino), pietre dure e preziose, tappeti, che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

- Giacenza: **0,020%** per ogni mese o frazione di mese di giacenza
- Trasporti: **0,050%** per ogni viaggio

La presente garanzia è prestata con un premio imponibile minimo di **euro 100,00 (cento/00)** per mostra.

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente nei modi previsti all'art.1.2 decorrenza della garanzia e pagamento del premio.

Richiesta Copertura Assicurativa

“DA CHiodo A CHiodo” - in appendice alla polizza madre n.

Effetto copertura	dalle ore 24,00 del
Scadenza copertura	alle ore 24,00 del
Contraente/Organizzatore
Denominazione Mostra/Iniziativa oggetto dell'assicurazione
Durata Mostra / Periodo di esposizione	dal al
Ubicazione della Mostra / Sede espositiva
Beni Assicurati	Vedere Schede di prestito allegate
Assicurato/i	il proprietario/prestatore rispettivamente indicato nell'elenco / scheda di prestito delle opere da assicurarsi
Valore complessivo dei beni assicurati	€.
trasporti	da a e ritorno
effettuati da
a mezzo

SCHEMA TECNICA

Contraente: Comune di CASTENASO (Prov. BO)
 Piazza Bassi n.1 - CAP 40055 C.F. 01065340372 - P.IVA 00531431203

durata del contratto: anni 3, mesi 6 con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 31/12/2023
scadenza 1^a rata il: 31/12/2020

Partite, somme assicurate ed elementi per il conteggio del premio

☐ **Garanzia Giacenza (Sezione 3)**

partita	somma assicurata	tasso di premio imponibile	premio annuo imponibile	imposte	premio annuo lordo
1. Beni assicurati soggetti alla Disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, <u>esenti da imposte</u> sui premi assicurativi	€ 1.076.220,00 per cento	€		€
2. Beni assicurati non soggetti alla Disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004	€ 28.000,00 per cento	€	€	€
Totale (1+2)					€

☐ **Garanzia Trasporto Oggetti d'arte di proprietà del Contraente (Sezione 4) - Tassi di premio comprensivi di imposte (vedasi art. 4.5)**

- Trasporto in Italia 0,02% per cento a tratta, elevato a 0,04% per oggetti fragili
 - Trasporto in Europa 0,03% per cento a tratta, elevato a 0,06% per oggetti fragili
 - Trasporto nel resto del Mondo 0,05% per cento a tratta, elevato a 0,10% per oggetti fragili
- Premio minimo lordo per ogni viaggio: vedasi art. 4.5.

☐ **Garanzia "Da chiodo a chiodo" (Sezione 5) - Tassi lordi di premio per applicazione (vedasi art. 5.3)**

Classe A

- Giacenza : 0,015% per cento per ogni mese o frazione di mese di giacenza
- Trasporti : 0,020% per cento per ogni viaggio

Classe B

- Giacenza : 0,015% per cento per ogni mese o frazione di mese di giacenza
- Trasporti : 0,035% per cento per ogni viaggio

Classe C

- Giacenza : 0,020% per cento per ogni mese o frazione di mese di giacenza
- Trasporti : 0,050% per cento per ogni viaggio

Premio imponibile minimo per ogni mostra: vedasi art. 5.3.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

(limitatamente agli eventi/garanzie sotto indicati):

Per ogni sinistro verranno applicati le seguenti franchigie e/o limiti di indennizzo:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Terremoto	50% della somma assicurata	€ 10.000,00
Inondazioni e Alluvioni	50% della somma assicurata	€ 10.000,00
Eventi Socio - politici	100%	Nessuno
Eventi Atmosferici	100%	Nessuno
Ogni altra causa		€ 500,00
Guasti Ladri	€ 25.000,00	
Spese rimozione residui del sinistro	€ 100.000,00	
Beni presso laboratori di restauro (Art. 3.7)	€ 300.000,00	
Onorari Periti	€ 25.000,00	

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE